






PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1	Dic 23	Rev. Documento emesso nel 2018	 Moschella	 Moschella	 Opilio
0	Dic 18	Rev. Documento emesso nel 1979	Mannoni	Mannoni	Opilio



INDICE

INDICE.....	2
ELENCO DEI DESTINATARI	3
1. Premessa	4
2. Procedura	4
3. Sanzioni.....	5

1. Premessa

Con il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 (il "Decreto") è stata implementata in Italia la Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e/o nazionali. Così come la precedente normativa al riguardo, la L. 179 del 2017, il Decreto persegue lo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per la segnalazione di violazioni perpetrate all'interno di enti pubblici e privati, garantendo al contempo la massima tutela al soggetto segnalante. A tal fine, il Decreto impone alle società destinatarie l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri, nonché tali da garantire una efficace protezione dei segnalanti da possibili ritorsioni. Tale protezione deve essere garantita anche nel caso in cui le segnalazioni non si siano poi rivelate fondate, salvo che non siano dipese da una condotta gravemente colposa o dolosa del segnalante medesimo.

2. Procedura

Ai fini dell'applicazione e del rispetto delle norme di cui al Decreto, la SERAM ha adottato la seguente procedura che sarà parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

Ciascun lavoratore potrà inviare una segnalazione relativa a violazioni della normativa dell'Unione Europea o di normativa italiana, condotte illecite, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della funzione svolta, utilizzando una delle seguenti modalità:

- Inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: ody@seram-fco.it;
- Tramite corrispondenza postale all'indirizzo: Avv. Laura Opilio presso Studio Legale CCMS, Via Agostino Depretis, 86 00184 Roma;

Al fine di mantenere riservata l'identità del segnalante, il destinatario di tale indirizzo è l'Organismo di Vigilanza. Qualora il segnalante lo ritenesse necessario, potrà richiedere all'Organismo di Vigilanza, tramite i medesimi canali, di organizzare un incontro dal vivo.

Per l'invio di una segnalazione, si consiglia al lavoratore di utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica aziendale o privato e non caselle di posta elettronica comune aziendali. In caso di segnalazione cartacea, si invita il lavoratore a voler inserire la segnalazione in due buste chiuse, la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento e la seconda contenente la segnalazione. Le due buste dovranno, infine, essere inserite in una terza busta da inviare all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza.

Per tale motivo, SERAM ha reso disponibile a tutto il personale un indirizzo di posta elettronica aziendale personale.

L'Organismo di Vigilanza darà riscontro:

- dell'avvenuta ricezione della segnalazione nel termine di 7 giorni dalla stessa;
- dell'esito dell'istruttoria svolta sulla stessa nel termine di 3 mesi dalla ricezione, instaurando con il segnalante le interlocuzioni che riterrà opportune.

In particolare, una volta ricevuta la segnalazione e dato il primo riscontro di avvenuta ricezione, l'Organismo di Vigilanza dovrà valutare la preliminare ammissibilità della segnalazione, verificando che non presenti carattere di manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto necessari a giustificare ulteriori accertamenti e che non abbia un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti denunciati.

Conclusa questa prima verifica, l'Organismo svolgerà l'attività istruttoria ritenuta necessaria, all'esito della quale potrà disporre:

- l'archiviazione della segnalazione per mancanza di elementi a supporto;
- l'avvio di un'inchiesta interna, coinvolgendo se del caso ulteriori figure aziendali
- l'adozione di provvedimenti funzionali alla gestione della questione oggetto di segnalazione
- il rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

Qualora la segnalazione dovesse giungere, per errore, non all'OdV, ma al superiore gerarchico del segnalante, questi dovrà tempestivamente e comunque entro 7 giorni essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza, dandone informazione al segnalante.

L'Organismo di Vigilanza terrà un archivio cartaceo delle segnalazioni ricevute, nonché della documentazione relativa all'istruttoria svolta, per una durata di 5 anni dal ricevimento della segnalazione.

L'Organismo garantisce il rispetto della riservatezza sia sull'identità del segnalante che sul contenuto della segnalazione, che verranno utilizzate ed i dati personali trattati solamente nei limiti di quanto necessario a dare seguito alle segnalazioni medesime, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto.

3. Sanzioni

E' vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del soggetto segnalante. Qualsiasi intervento o sanzione adottata nei confronti del segnalante sarà comunicata anche all'Organismo di Vigilanza per garantire e verificare che non siano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Le sanzioni disciplinari potranno essere comminate nei confronti di chi viola la tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, in seguito alla conclusione del relativo procedimento disciplinare.

Inoltre, saranno applicabili al soggetto (persona fisica o giuridica che commetta una violazione degli obblighi previsti nel Decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC di cui all'art. 21 del Decreto (che possono andare, nel caso di violazione da parte di una persona fisica) da Eur 10.000 ad Eur 50.000 nel caso di ritorsioni o ostacolo alla segnalazione, anche tentato, nonché da Eur 500 and Eur 2.500 nel caso di accertamento della responsabilità civile del segnalante, per dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia, salvo che non vi sia già stata condanna per i medesimi reati.


Lucio Opinto